



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it - MAIL: del.trani@lnd.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 33 del 22 Ottobre 2020

RECLAMI AL GIUDICE SPORTIVO ED ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si rammenta che tutti i reclami e/o i preannunci di reclamo da inoltrare al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Puglia LND devono essere trasmessi esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica certificata di competenza:

GIUDICE SPORTIVO: giudice.pugliaLnd@pec.it
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE: appello.pugliaLnd@pec.it

Non avranno seguito tutti i reclami inoltrati agli indirizzi PEC differenti da quelli sopra indicati.

NUOVO DPCM: ATTIVITÀ PROVINCIALE SOSPESA FINO AL 13 NOVEMBRE 2020

La LND Puglia comunica a tutti i propri tesserati che, in attuazione al provvedimento governativo emanato con **Dpcm del 18 ottobre 2020**, possono continuare regolarmente l'attività ufficiale le squadre iscritte ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Juniores Under 19, Allievi Under 17 regionali e Giovanissimi Under 15 regionali.

Via libera anche per i campionati di Calcio a Cinque Serie C1 e C2, Serie C Femminile, Under 21, Under 17 regionali e Under 15 regionali.

Resta invece sospesa, fino al 13 novembre 2020 e salvo ulteriori disposizioni da parte delle autorità competenti, l'attività ufficiale relativa ai campionati di Terza Categoria, Allievi Under 17 provinciali, Giovanissimi Under 15 provinciali, Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.

Si ribadisce che i suddetti provvedimenti sono governativi, motivo per cui il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti si vede chiamato ad attuarli senza possibilità di modifica.

PRESENZA DEL PUBBLICO SUGLI SPALTI FINO AL 15% DELLA CAPIENZA TOTALE

Con riferimento al **DPCM del 13 ottobre 2020 (che si allega al presente Comunicato Ufficiale)**, con specifico riferimento alla possibilità di ingresso degli spettatori nelle gare organizzate dalla Lnd Puglia, si comunica che i campionati dilettantistici e giovanili si svolgeranno come di seguito disposto.

(...OMISSIS...) “È consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione (anche a titolo gratuito) e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo della misurazione della temperatura all'accesso e dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto del protocollo emanato dalla FIGC” (Dpcm art. 1, punto e).

Si comunica inoltre che le Società di casa dovranno riservare alla Società ospitate, un numero di posti pari al 20% della capienza definita come sopra disposto. La Società di casa, a seguito di richiesta scritta, che dovrà essere inoltrata entro 48 ore dalla gara da parte della Società ospite, dovrà informare quest'ultima circa le modalità di prenotazione (anche a titolo gratuito) del numero di posti da riservare alla stessa.

Si ribadisce che la responsabilità della limitazione degli ingressi nell'impianto è della Società di casa che dovrà provvedere ad ottemperare agli adempimenti definiti nel protocollo Figc del 10 agosto e dai chiarimenti FIGC del 17 agosto pubblicati entrambi sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 9 ottobre 2020.

L'accesso all'impianto di gioco è riservato esclusivamente ai soggetti di seguito elencati:

- **Gruppo squadra:**
 - o Composto da coloro che sono iscritti nella distinta gara
- **Gruppo arbitri**
- **Addetti ai lavori:**
 - o Personale sanitario
 - o Forze dell'ordine
 - o Raccattapalle (maggiori di 18 anni) ove necessario non in numero superiore a 4
 - o Rappresentanti FIGC/AIA
 - o Personale di servizio non superiore a 10
- **Addetti stampa:**
 - o giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti;
 - o operatori radio-televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dal Comitato Regionale Puglia LND attraverso apposito Comunicato Ufficiale;
 - o fotografi accreditati dalla Società di casa o dal Comitato Regionale Puglia LND;
 - o Pubblico come disposto nel presente Comunicato Ufficiale.

Per quanto sopra, si precisa che, i componenti delle delegazioni non inseriti nelle distinte gara dovranno essere inseriti nel pubblico, ferme ed invariate le disposizioni di cui al Dpcm del 13 ottobre 2020.

Per quanto non disciplinato dal presente Comunicato Ufficiale rimangono ferme ed invariate le disposizioni del Comunicato Ufficiale n. 39 del 23 settembre 2020.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.C.D. NUOVA NERETINA	953499	Nardò (Le)

Il timbro che verrà utilizzato dalla società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicato

Si ricorda alle Società NUOVE AFFILIATE che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, lo STATUTO e/o ATTO COSTITUTIVO vanno caricati nella funzione "registro coni" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e vanno trasmessi secondo le consuete modalità della firma elettronica.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 22 OTTOBRE 2020)

Copertura assicurativa per la tutela legale penale

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive ad essa associate – per il tramite del proprio broker Aon S.p.A. – ha inteso stipulare a loro favore (e a favore dei rispettivi dirigenti, medici sociali, allenatori, calciatori e calciatrici), con la Compagnia Roland, una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

Tale polizza assicurativa prevede, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti coperture:

- **Difesa in procedimenti penali**, tra cui la difesa dall'accusa di aver commesso un reato colposo o doloso e l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.)

- **Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi pecuniari e/o non pecuniari;**
- **Difesa in procedimenti disciplinari;**
- **Giurisdizioni Speciali/Cassazione/Corte Costituzionale;**
- **Dissequestro;**
- **Libera scelta del legale e del domiciliatario:** l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro;
- **Patteggiamento;**
- **Secondo consulente di parte;**
- **Fase prodromica;**
- **Difesa per gli illeciti amministrativi,** come ad esempio il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato;
- **Difesa per le violazioni di norme fiscali/tributarie/doganali;**
- **Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 d.lgs. n. 231/01;**

- **Delitti nell'ambito della circolazione stradale;**
- **COVID-19 – retroattività:** la copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.
Decorrenza della copertura: 31 agosto 2020 – Scadenza: 31 agosto 2021

NOTE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Definizione di sinistro: in linea di massima, si intende quale sinistro la vertenza, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro: In deroga all'art.1913 Codice Civile, il Contraente/Assicurato deve segnalare alla Compagnia, per il tramite del Broker Aon S.p.A., per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza di una fattispecie di cui all'art. 5 (CSP – condizioni speciali tutela legale penale) che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

I sinistri vanno comunicati per e-mail all'indirizzo: Sportfed@aon.it ovvero telefonicamente al numero: 06.772761.

L'Assicurato è tenuto, inoltre, a fornire tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica e trasmettere copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile, alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Avvertenza: La suindicata sintesi delle garanzie rappresenta un semplice estratto delle condizioni assicurative che sono consultabili in forma completa, con indicazione di franchigie, scoperti ed esclusioni, cliccando sul link <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni>

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 29 DEL 22 OTTOBRE 2020)

Oggetto: Protocollo d'Intesa AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile

La Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e l'Associazione Italiana Calciatori hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa, avente ad oggetto gli accordi economici intervenuti nella stagione sportiva 2019/2020, nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase, che ha determinato l'interruzione dell'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Protocollo d'Intesa si prefigge l'obiettivo di affrontare e dirimere, tutte le possibili problematiche di carattere economico che possano sorgere tra i tesserati/tesserate e la società di appartenenza individuando, quindi, le linee guida per la ripartizione e liquidazione dei corrispettivi maturati nel periodo compreso tra l'1 marzo ed il 30 giugno 2020, così disponendo:

A) la Società dovrà provvedere al pagamento, entro la data del 15 novembre 2020, dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico; per il solo mese di marzo 2020 l'importo previsto sarà determinato al netto delle imposte previste per legge e di quanto eventualmente percepito dal calciatore/calciatrice a titolo di indennità governativa ex art. 96 del Decreto Legge 18.3.2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27. Qualora l'importo dovuto dalla società, così come innanzi determinato, dovesse superare la somma di € 1.000,00, il pagamento potrà avvenire in due rate di uguale importo, con scadenze al 15 novembre 2020 e 15 gennaio 2021.

B) a seguito dell'adempimento del pagamento da parte della società di quanto disposto dalla lettera sub A), il Calciatore/Calciatrice rinuncerà ai residui ratei previsti dagli accordi economici intercorrenti tra le parti per tutti i mesi successivi ed eventualmente maturati sin al termine della stagione sportiva 2019/2020;

C) restano salvi tutti gli eventuali accordi precedentemente intercorsi tra le Società e i Calciatori e/o le Calciatrici.

D) a parziale copertura del restante compenso, maturato e non previsto a carico della Società, detratto quanto eventualmente percepito dal tesserato/tesserata per le mensilità di aprile e di maggio in ragione delle previsioni del c.d. "Decreto Rilancio" - sarà erogata una indennità attraverso un Fondo Federale Emergenziale di Solidarietà.

Il Protocollo è stato sottoscritto nell'auspicabile tentativo di evitare eventuali contenziosi in questo particolare periodo, restando tuttavia ferma la libertà delle parti di aderirvi o meno. La validità dello stesso deve considerarsi a tutti gli effetti retroattiva al periodo di riferimento sopra indicato (1° marzo – 30 giugno 2020).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

2.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 31 - 2020 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamenti degli acconti – Circolare n. 27/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2020

Con la Circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di IRAP e di versamento degli acconti ex art 24 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Premesso che l'art. 24 del D.L. n. 34 sopra richiamato ha previsto che non devono essere versati:

- il saldo dell'IRAP relativa al periodo d'imposta 2019 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, quali ad esempio i soggetti con esercizio 1°luglio 2019-30 giugno 2020), fermo restando che per lo stesso periodo andavano versati sia il 1° che il 2° acconto IRAP;

- la 1^a rata di acconto IRAP per il periodo d'imposta 2020 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, quali ad esempio i soggetti con esercizio 1°luglio 2020 – 30 giugno 2021), l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il 1° acconto in argomento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il periodo d'imposta 2020.

L'esclusione opera fino alla concorrenza dell'importo della 1^a rata di acconto 2020 calcolato con il metodo storico (40% dell'IRAP dovuta complessivamente per il periodo d'imposta 2019, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi). Coloro che per l'anno in corso presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente, possono ricorrere al metodo previsionale. In tal caso, il calcolo dell'acconto viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso (2020) con il rischio, però, di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto con l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Comunque, l'art. 20 del D.L. 8 aprile 2020, n.23, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020, dispone, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (periodo 2020), la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo d'acconto, se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo d'acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020.

In definitiva, il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il 2° acconto IRAP 2020, pari al 60% e l'eventuale saldo 2020 da determinarsi al netto del 1° acconto "figurativo" e del 2° acconto corrisposto.

L'Agenzia delle Entrate riporta a titolo di esempio:

- se l'IRAP dovuta per il periodo d'imposta 2019 fosse pari ad € 1.000,00, il 1° acconto "figurativo" per il 2020 è pari ad € 400,00, mentre il 2° acconto da versare è pari a € 600,00. Qualora l'IRAP dovuta per il 2020 fosse pari ad € 1.200,00, l'importo da versare a saldo per il periodo d'imposta 2020 dovrà essere calcolato tenendo conto del 1° acconto "figurativo" di € 400,00 e dell'importo versato per il 2° acconto di € 600,00 e, pertanto, per il saldo del periodo d'imposta 2020 dovrà essere versato l'importo di € 200,00.

Per quanto riguarda la disciplina recata dall'art. 24 del D.L. n. 34/2020, si richiamano le Circolari di questa LND n. 57 del 20 maggio 2020, n. 58 del 30 maggio 2020 e n. 18 del 24 agosto 2020

2.4. (STRALCIO CIRCOLARE N. 32 – 2020 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Credito d'imposta a favore di enti non commerciali (Associazioni Sportive Dilettantistiche) per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 - Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione in oggetto l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello proposto da un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disposizione recata dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato concesso **un credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi ai mesi da marzo a giugno 2020**.

Nell'interpello è stato richiesto se l'agevolazione in argomento trova applicazione anche per i canoni derivanti dai **contratti di sublocazione** e l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione in oggetto, tenuto anche conto delle precedenti Circolari emanate nel 2020 - n. 9/E del 13 aprile, n. 14/E del 6 giugno, e della Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 -, ha chiarito alcuni dubbi e riassunto il trattamento agevolativo con particolare riferimento agli enti non commerciali e, quindi, agli enti sportivi ed alle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Si ricorda che sull'argomento, questa LND ha fornito comunicazioni e chiarimenti con una serie di Circolari (- *stagione 2019/20* - n. 57 del 20 maggio 2020, n. 59 del 1° giugno 2020 e n. 60 dell'8 giugno 2020 e - *stagione 2020/2021* - n. 8 del 3 luglio 2020, n. 13 del 16 luglio 2020 e n. 14 del 20 luglio 2020).

Ciò premesso, si riassume brevemente il contenuto della Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

L'art. 28 del D.L. n. 34/2020 ha disposto che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi e compensi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività, relativamente ai mesi da **marzo a giugno 2020**.

Il comma 4 dell'art. 28 prevede che il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il successivo comma 5 prevede che ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, e che la misura dell'agevolazione sia commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Rientrano nel regime del credito d'imposta, oltre a tutti i soggetti che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa, **anche gli enti non commerciali** relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di **attività istituzionali**.

I predetti enti non commerciali, in considerazione del combinato disposto dei commi 1 e 4, come precisato nella Circolare n. 14/E, possono fruire del credito d'imposta in argomento anche nell'ipotesi in cui l'ente **svolga, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale**, in modo non prevalente o esclusivo. In tal caso, qualora tale ultima attività risulti di ammontare superiore al limite di cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, l'ente non potrà fruire del credito d'imposta.

Come chiarito nella Circolare n. 14/E del 2020, per gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale non prevalente la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Ne consegue, prosegue la Risoluzione n. 68/E, che ai fini della determinazione del parametro dei ricavi non superiore a cinque milioni di euro, per gli enti non commerciali devono essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i requisiti di cui ai commi 3, 5, 6, e 7 dell'articolo 148 del TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (trattasi, in particolare, per quanto concerne le Associazioni Sportive Dilettantistiche – comma 3 – della “decommercializzazione” delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale – ad es. Federazioni sportive e CONI -, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché delle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati).

Per gli enti non commerciali che svolgono solo, occasionalmente, attività commerciale e che, pertanto, **non dispongono di partita IVA, il credito d'imposta va determinato sull'importo dell'affitto al lordo dell'IVA, in quanto in tale particolare ipotesi l'imposta rappresenta per l'ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.**

Per quanto concerne i contratti di sublocazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che nell'ambito oggettivo della norma agevolativa rientra anche il canone derivante da contratti di sublocazione.

Come chiarito con la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate, **è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito e che le somme siano state effettivamente versate.**

Nell'ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto **non** sarà possibile fruire in via anticipata del credito; resta, tuttavia, la possibilità di cedere il credito d'imposta al locatore a titolo di pagamento del canone.

In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto **contestualmente** al momento di efficacia della cessione e deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito d'imposta.

Si ricorda, infine, che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020 (vedasi la Circolare LND n. 8 del 3 luglio 2020) è stato approvato il **Modello di comunicazione della cessione del credito d'imposta** e che, con Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 (vedasi la Circolare LND n. 13 del 16 luglio 2020), è stato istituito il **“codice tributo 6920” per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.**

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. COMUNICAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

ANNULLAMENTO TORNEO COPPA PUGLIA

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 15 ottobre 2020, preso atto delle numerose istanze presentate dalle Società di Prima e Seconda Categoria finalizzate a rinunciare alla partecipazione al Torneo di Coppa Puglia della stagione sportiva 2020/2021, considerato altresì il momento di difficoltà legato al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per ridurre al minimo gli spostamenti dei tesserati su tutto il territorio regionale

DELIBERA

all'unanimità di annullare il Torneo di Coppa Puglia della stagione sportiva 2020/2021. La 23^a edizione della manifestazione sportiva riservata alle Società iscritte ai Campionati Regionali di Prima e Seconda Categoria viene dunque rinviata alla stagione sportiva 2021/2022.

3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.2.1. SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ UFFICIALE

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell'inizio dell'attività calcistica d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 13/SGS del 04/08/2020 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.930.679	BRUCOLI ANTONIO	19/09/2006	08/10/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.840.780	CANTATORE PAOLO	02/04/2007	26/09/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.385.396	CAPRIO DAVIDE PIO	01/02/2007	18/09/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
3.506.597	CIMADOMO LORENZO	22/08/2006	03/09/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.806.651	CIPRIANI MATTEO	08/11/2007	25/08/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.430.577	DE CHIRICO GRAZIANO	25/01/2006	18/09/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.236.540	D'ELIA PAOLO	29/05/2007	24/08/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.630.505	DI CANOSA SAMUELE	17/09/2007	31/08/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
3.018.383	DINCA COSTANTIN ALEX	22/01/2007	18/09/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.634.760	FISCHETTI ANDREA	24/03/2007	24/08/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.168.260	FRANKLIN FRANCESCO	17/08/2007	26/09/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.956.744	GESMUNDO DOMENICO	10/03/2007	26/08/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.362.405	GRASSI GIOVANNI ENRICO	22/01/2007	25/08/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.321.531	LORUSSO DIEGO	14/08/2006	03/09/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.027.466	MALERBA MATTIA	16/06/2006	02/09/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.470.500	MALERBA SIMONE	14/02/2007	24/08/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.236.873	QUERCIA MIRKO	20/03/2006	03/09/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.006.000	RUGGIERO FLAVIO	25/10/2006	19/09/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.377.657	SFORZA DOMENICO	21/09/2007	24/08/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.246.402	TOTA PIETRO	31/05/2006	02/09/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
2.362.403	VITARIELLO LUCA	08/01/2007	15/09/2020	A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI

3.2.2. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che I calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. REAL SAN GIOVANNI	GRIFA ANDREA	nato	01/03/2005
A.S.D. VIRTUS MODUGNO	LONGO ROCCO	nato	15/06/2005

CALCIO FEMMINILE

A.S.D. WOMAN FUTSAL CLUB	CONTE ROSITA	nata	24/05/2005
--------------------------	--------------	------	------------

3.2.3. AUTORIZZAZIONE SPONSOR STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Come da Comunicato Ufficiale n. 68 del 13 Settembre 2018 della F.I.G.C. si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre i relativi marchi pubblicitari fermo restando che possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 600 cm² nella parte anteriore (inserendo all'interno di tale spazio non più di tre marchi, di cui uno al massimo di 250 cm², uno al massimo di 200 cm² ed uno al massimo di 150 cm²).

Sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale fino a 200 cm².

Sul pantaloncino uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino a 100 cm².

Società

A.S.D. PASSEPARTOUT AURORA BARI

Sponsor

GRUPPO TURI
MOBILTURI
NET CUCINE
MIDI
EVO
ARISTON
CANDY
BECO

3.2.4. SOCIETÀ INATTIVE

Constatato che le sottoindicate Società, alla data di chiusura delle iscrizioni al campionato di competenza, non hanno provveduto a regolarizzare l'iscrizione relativamente alla stagione sportiva 2020/2021):

F.C.D. LESINA CALCIO	Matr. 952495
G.S.D. S. AGATA	Matr. 914446
POL. D. SOCCER PALAGIANELLO	Matr. 952342
A.S.D. VIRTUS DON BOSCO	Matr. 950400

visto l'art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F. si propongono alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli. Ai sensi dell'art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per le suddette società sono svincolati d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

Si comunica che la società **A.S.D. NUOVA ARCADIA di Bisceglie (BT) Matr. 949975** ha formalizzato la propria rinuncia all'attività organizzata dalla F.I.G.C. - stagione sportiva 2020 – 2021 pertanto, visto l'art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F., si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. le calciatrici tesserate per la suddetta società sono svincolate d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 31 DEL 30 SETTEMBRE 2020

Si pubblicano, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, i "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15" per la stagione sportiva 2021/2022.

A seguito delle problematiche legate all'emergenza sanitaria in atto e alle relative criticità organizzative, in via del tutto eccezionale e con riferimento esclusivo alla stagione sportiva 2020/2021, la mancata partecipazione all'attività nelle categorie Allievi o Giovanissimi, non sarà ritenuta motivo di preclusione alla partecipazione ai Campionati Regionali 2021/2022 ferma restando la necessità di partecipazione ad almeno tre (3) delle categorie giovanili previste tra Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi e le diverse specifiche esigenze regionali di confermare la necessità di partecipazione a tutte le categorie.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

FISSAZIONE UDIENZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.C. REAL SITI, visto ed applicato l'art.77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

La riunione del 26 ottobre 2020 per la decisione in merito del reclamo.

FISSAZIONE UDIENZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. WONDERFUL BARI S. SPIRITO, visto ed applicato l'art.77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

La riunione del 26 ottobre 2020 per la decisione in merito del reclamo.

ORARI APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si comunica a tutte le società dipendenti che la Delegazione Provinciale BAT riceve il pubblico, **previo appuntamento**, nei seguenti orari:

LUNEDI'	dalle ore 15.30 alle ore 18.00	
MARTEDI'	CHIUSO	
MERCOLEDI'	dalle ore 15.30 alle ore 18.00	
GIOVEDI'	dalle ore 10.00 alle ore 12.30	dalle ore 15.30 alle ore 18.00
VENERDI'	dalle ore 15.30 alle ore 18.00	

Publicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 22/10/2020.

IL SEGRETARIO
(Pierpaolo Lamia Caputo)

IL DELEGATO
(Cristoforo Losito)